

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Circolare Flash n°10

Empoli, 10 Giugno 2008

A tutte le aziende

Loro sedi

Oggetto: **LA “DETASSAZIONE” DEGLI STRAORDINARI E DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, il Decreto Legge n. 93/2008 contenente importanti disposizioni in merito alla detassazione degli straordinari e dei premi di produttività. Di seguito si analizza il contenuto di tale provvedimento.

Lo stesso, è finalizzato alla riduzione del carico fiscale per i **lavoratori dipendenti del settore privato** e prevede, in via **sperimentale**, che:

salvo espressa **rinuncia scritta** del dipendente,
nel **secondo semestre 2008** (1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008),
lo **straordinario, il lavoro supplementare** ed i **premi di produttività** dei dipendenti del settore privato saranno tassati con un'**aliquota “secca” del 10%**, entro un limite di importo complessivo pari a **3.000 euro**.

Tale disposizione si applica solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente **non superiori, nel 2007, a 30.000 euro**.

Preme evidenziare l'importanza di tale provvedimento in quanto sarà il datore di lavoro/sostituto d'imposta (attualmente con riferimento al solo settore privato) a dover applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento, anziché l'ordinaria tassazione IRPEF, sulle somme corrisposte al lavoratore.

Si precisa che su tali somme non vi sono agevolazioni di natura contributiva, infatti le medesime sono soggette a normale contribuzione sia da parte del datore di lavoro che per il dipendente, pertanto è da intendersi (salvo future modifiche) solo un intervento di sgravio fiscale.

COSA PREVEDE LA NORMA

Somme interessate

Salva **espressa rinuncia scritta** del dipendente (ciò significa, quindi, che il sostituto d'imposta deve riconoscere automaticamente il regime fiscale del 10%), nel periodo **1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008**, sono tassati con un'**imposta sostitutiva ridotta**, pari al **10 per cento**, entro il **limite di 3.000 euro lordi**, gli importi erogati a livello aziendale per:

prestazioni di **lavoro straordinario** effettuate nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008,
prestazioni di **lavoro supplementare** ovvero prestazioni rese in funzione di **clausole elastiche** effettuate nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008, con esclusivo riferimento a contratti part-time stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'esclusione dei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del provvedimento risiede nel fatto che una diversa soluzione avrebbe incentivato comportamenti elusivi da parte del datore di lavoro e del lavoratore volti a predisporre un contratto individuale con un orario "base" ridotto, a vantaggio di un numero di ore di lavoro supplementare più consistente su cui sarebbe stata applicata l'agevolazione,

incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Per beneficiare della detassazione non è necessario che l'importo sia contenuto in un contratto collettivo di secondo livello.

L'imposta sostitutiva ridotta (10%), con cui saranno tassati gli straordinari ed i premi di produttività, comprende anche le addizionali IRPEF (regionali e comunali).

Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 10% (nel periodo 1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008), la norma di legge precisa letteralmente (e contestualmente) che:
si devono considerare le *"somme **erogate** a livello aziendale..."*.

Per quanto concerne la corresponsione degli importi relativi a straordinari, premi, ecc.. viene quindi richiamato il "principio di cassa";

le prestazioni (lavoro straordinario, supplementare, ecc..) devono essere *"effettuate nel periodo suddetto"* (1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008). In tal caso, invece, vige il principio di competenza.

La norma dunque si presta letteralmente all'applicazione del doppio vincolo. Pertanto ne consegue che:

non saranno soggetti all'imposta sostitutiva del 10%:

gli straordinari **effettuati** dai lavoratori nel mese di **giugno 2008** e **pagati** nella busta paga relativa al mese di **luglio 2008**;

gli straordinari **effettuati** dai lavoratori nel mese di **dicembre 2008** e pagati nella busta paga relativa al mese di **gennaio 2009** (tipo mensilità = 1);

saranno soggetti all'imposta del 10%:

gli straordinari effettuati dai lavoratori nel mese di dicembre 2008 e pagati nella busta paga relativa al mese di dicembre 2008 (tipo mensilità = 0).

"Tetto" di 30.000 euro

Tutte le suddette disposizioni trovano applicazione **esclusivamente** nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente **non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro** con esclusione dei compensi per collaborazioni. Qualora l'attuale datore di lavoro non sia lo stesso del 2007, sarà onere del lavoratore attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007.

Computo ai fini fiscali, previdenziali ed ISEE

La norma prevede che l'importo di 3.000 euro *"non concorre ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare"*. In altre parole, ciò significa che i 3.000 euro:

non si cumulano con il reddito complessivo e quindi non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle detrazioni fiscali "ordinarie",

non sono rilevanti ai fini ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) del singolo contribuente o del suo nucleo familiare.

I 3.000 euro si computano, invece, per l'**accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali**, come ad esempio gli assegni per il nucleo familiare, inoltre sono fatte salve le prestazioni in godimento sulla base del reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Schematizzando:

Soggetti interessati Dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2007, a 30.000 euro

Periodo di applicazione 1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali 10%

Limite di importo complessivo 3.000 euro lordi

Importi detassati

Lavoro straordinario, lavoro supplementare, prestazioni legate a clausole elastiche, premi di produttività ed efficienza organizzativa.

SOPPRESSIONE DELL'ESENZIONE FISCALE SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Il provvedimento in esame prevede, inoltre, la soppressione della lettera b) dell'articolo 51, comma 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

Si tratta dell'**esenzione fiscale** fino a 258,23 euro per le **erogazioni liberali** concesse in occasione di festività o ricorrenze e la completa esenzione sui **sussidi occasionali** concessi: per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente:

a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge n. 108/1996 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive (legge 172/1992).

La norma, entrata in vigore dal 28 maggio 2008, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede quindi che le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali diventino completamente tassabili.

PERPLESSITÀ

Diversi sono i dubbi che devono essere chiariti in una prossima circolare che è in corso di predisposizione dall'Agenzia delle Entrate. In primo luogo, è necessario precisare la corretta interpretazione dell'importo del beneficio visto che la norma fa riferimento a "**3.000 euro lordi**"; c'è da capire se la somma deve intendersi al lordo del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore, ovvero al lordo dell'imposta sostitutiva del 10%. Deve intendersi preferibile questa seconda soluzione.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la possibilità di **cumulo del beneficio fiscale** (10%) previsto per straordinari e premi di produttività con la riduzione del prelievo fiscale (23%) sui premi di rendimento ammessi agli sgravi contributivi prevista con Decreto interministeriale del 23 aprile 2008.

È stato infatti firmato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Decreto Interministeriale che dispone una riduzione per l'**anno 2008** dell'imposizione fiscale sulla retribuzione di risultato, ovvero di rendimento, prevista dalla contrattazione collettiva.

In particolare, tale decreto (in corso di pubblicazione sulla G.U.) riconosce una detrazione dell'imposta lorda nella misura del 23% sulla parte dell'importo riconosciuto come premio di risultato **nel limite di 350 euro**. Va inoltre chiarito se il beneficio previsto dal nuovo provvedimento trovi applicazione anche sulle retribuzioni in natura riconosciute a titolo incentivante.

Vi aggiorneremo comunque su eventuali novità che dovessero intervenire.

Studio Peruzzi